

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2017, n. 15-5870

D.lgs 152/2006 e s.m.i. L.R. 24/02 - Approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016. Revoca DD.G.R. n. 43-435 del 10.7.2000 e s.m.i., n. 20-13488 del 27.9.04, n. 103-3010 del 28.11.2011 e 47-5101 del 18.12.2012, n. 12-1977 del 16.01.2006.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Regione Piemonte, per l'espletamento delle proprie funzioni di programmazione e per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali, acquisisce in modo sistematico informazioni relative alla produzione dei rifiuti urbani, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati articolati a livello comunale attraverso l'Osservatorio Regionale Rifiuti istituito dalla legge regionale n. 24 del 24 ottobre 2002. Le competenze del suddetto Osservatorio sono state successivamente confermate ed ampliate con l.r. n. 7/2012 prevedendo l'acquisizione e la gestione di informazioni riguardanti vari ambiti, tra cui i dati relativi alla produzione di rifiuti ed alla quantità di raccolta differenziata raggiunta, garantendo al contempo l'accesso alle informazioni raccolte ed alle elaborazioni effettuate.

In particolare i dati relativi alla produzione di rifiuti urbani e alla percentuale di raccolta differenziata sono stati gestiti a partire dal 2001, nelle more della definizione di un metodo nazionale, sulla base del metodo di calcolo della raccolta differenziata approvato con D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000, modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 17-2876/2001, n. 48-11386/2003, n. 20-13488/2004. Successivamente sono state individuate le modalità di acquisizione e di validazione dei dati, nonché la realizzazione del sistema informatico di acquisizione in capo alla Regione stessa (D.G.R. n. 17 - 2876/2001).

L'art. 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", a modifica dell'art. 205 del d.lgs. n. 152/2006, dispone che con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano individuate le linee guida nazionali per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani cui le Regioni devono attenersi nell'adozione del proprio metodo. Viene inoltre disposto che siano le regioni a definire i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta e che la trasmissione dei dati avvenga attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale rifiuti. La stessa legge individua nell'ARPA, o in altro organismo pubblico che già svolge tale attività, il soggetto che provvede alla validazione dei dati attribuendo alla Regione il compito di stabilire il livello di raccolta differenziata raggiunto presso ciascun comune e in ciascun ambito territoriale ai fini dell'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'art. 3 comma 24 della legge 549/1995, il cui importo – ai sensi dell'art. 205 c. 3 e 3 bis d.lgs. n. 152/2006 - è determinato anche sulla base della percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente.

Al fine di uniformare sul territorio nazionale il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata e rendere confrontabili i valori raggiunti dai vari territori, con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016, sono state quindi emanate le suddette linee guida stabilendo gli indirizzi metodologici generali, l'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata ed i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) da utilizzare ai fini del suddetto calcolo, lasciando alle regioni la facoltà di

conteggiare, nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità limitatamente ai Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale pratica.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta indispensabile adeguare il metodo regionale di calcolo della raccolta differenziata alle linee guida nazionali sia al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata sia ai fini della determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'art. 3 comma 24 della legge 549/1995.

In merito alla possibilità di inserire il compostaggio domestico, di prossimità e di comunità nel calcolo della raccolta differenziata si ritiene indispensabile prevedere tale inserimento, in considerazione del fatto che la pratica del compostaggio domestico è ampiamente diffusa in Piemonte, anche in sostituzione del servizio di raccolta del rifiuto organico, soprattutto nei centri a bassa densità abitativa o con morfologia disagiata. Allo stesso modo occorre valorizzare e diffondere le prime esperienze di compostaggio di prossimità e di comunità in corso in Piemonte. Inoltre il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e fanghi di depurazione, di cui alla D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016, individua come azione prioritaria la diffusione di tali modalità di gestione dei rifiuti organici in quanto concorrono al raggiungimento di molteplici obiettivi.

In merito alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e alla loro validazione si evidenzia che la Regione Piemonte dal 2001 ha sviluppato, sul portale "Sistemapiemonte", un applicativo informatico per l'acquisizione dei dati ed ha condotto, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti ed in collaborazione con gli Osservatori provinciali e della Città Metropolitana di Torino, le attività di verifica e validazione dei dati che l'articolo 32 della legge n. 221/2015 citato attribuisce ora alla sezione regionale del catasto rifiuti, ossia ad ARPA Piemonte. Considerata la possibilità data dalla norma di individuare, in vece di ARPA, un "altro organismo pubblico che già svolge tale attività" nell'ambito dei soggetti deputati alla validazione dei dati raccolti, si ritiene, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, di confermare le attività di rilevamento e di validazione dei dati raccolti in capo alla Regione, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti anche in collaborazione con Arpa, le Province e la Città Metropolitana di Torino sulla base delle competenze attribuite dalla normativa di settore, garantendo la disponibilità dei suddetti dati al catasto regionale rifiuti, fatti salvi eventuali successivi sistemi di rilevamento individuati dalla stessa Regione in collaborazione con ARPA.

Ritenuto pertanto di approvare il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1), sulla base delle linee guida di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016;

ritenuto di stabilire che le modalità di calcolo e le indicazioni di cui all'allegato 1 siano applicate ai rifiuti urbani ed assimilati prodotti dal 1 gennaio 2017 e che la trasmissione dei dati da parte dei comuni o loro forme associative individuate dalla normativa regionale di settore, sia effettuata entro il 30 aprile di ogni anno;

ritenuto infine di revocare con la presente deliberazione, fermo restando l'approvazione dei dati annuali di produzione rifiuti, per i rifiuti urbani ed assimilati prodotti dal 1 gennaio 2017, le disposizioni di cui ai seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000, modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 17-2876 del 2 maggio 2001 e n. 48-11386 del 23 dicembre 2003, relative al metodo per il calcolo della raccolta differenziata e al protocollo di acquisizione dati;
- D.G.R. n. 20-13488 del 27-9-2004 relativa alla quantificazione degli abitanti equivalenti;

- D.G.R. n. 103-3010 del 28 novembre 2011 e n. 47-5101 del 18-12-2012 relativa alla quantificazione, ai fini del calcolo della raccolta differenziata, dei rifiuti assimilati raccolti al di fuori del servizio pubblico e avviati a recupero e dei rifiuti da spazzamento stradale avviati a recupero;
- D.G.R. n. 12-1977 del 16 gennaio 2006 relativa al conteggio dei rifiuti inerti ai soli fini della sanzione prevista dall'art. 17 della l.r. 24/02.

Dato atto che in data 12 ottobre 2017 è stata resa comunicazione del presente provvedimento alla Conferenza regionale dell'Ambiente di cui all'art. 13 della L.R. 7/2012.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge n. 221 del 28 dicembre 2015;

visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2016, n. 266 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

visto l'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

visto l'articolo 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge

delibera

- di approvare il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), sulla base delle linee guida di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016;
- di stabilire l'inserimento nel calcolo della raccolta differenziata dei quantitativi di rifiuti organici sottoposti a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità;
- di stabilire che le modalità di calcolo e le indicazioni di cui all'allegato 1 siano applicate ai rifiuti urbani ed assimilati prodotti dal 1 gennaio 2017 revocando, fermo restando l'approvazione dei dati annuali di produzione rifiuti, le disposizioni assunte con i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000, modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 17-2876 del 2 maggio 2001 e n. 48-11386 del 23 dicembre 2003, relative al metodo per il calcolo della raccolta differenziata e al protocollo di acquisizione dati;
 - D.G.R. n. 20-13488 del 27.9.2004 relativa alla quantificazione degli abitanti equivalenti;
 - D.G.R. n. 103-3010 del 28 novembre 2011 e 47-5101 del 18.12.2012 relativa alla quantificazione, ai fini del calcolo della raccolta differenziata, dei rifiuti assimilati raccolti al di fuori del servizio pubblico e avviati a recupero e dei rifiuti da spazzamento stradale avviati a recupero;
 - D.G.R. n. 12-1977 del 16 gennaio 2006 relativa al conteggio dei rifiuti inerti ai soli fini della sanzione prevista dall'art. 17 della l.r. 24/02;
- di stabilire che la trasmissione dei dati da parte dei comuni o loro forme associative individuate dalla normativa regionale di settore, sia effettuata con decorrenza dal 2018 entro il 30 aprile di ogni anno;
 - di confermare l'attuale sistema regionale di rilevamento e trasmissione dei dati reso disponibile sul portale "Sistemapiemonte", opportunamente adeguato ai contenuti dell'allegato 1 della presente deliberazione, fatto salvo eventuali successivi sistemi di rilevamento individuati dalla stessa Regione in collaborazione con ARPA;
 - di confermare in capo alla Regione le attività di rilevamento e di validazione dei dati relativi alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti anche in collaborazione con Arpa, le Province e la Città Metropolitana di Torino sulla base delle competenze attribuite dalla normativa di settore;
 - di disporre che i dati annuali di produzione dei rifiuti urbani ed il livello di raccolta differenziata raggiunto presso ciascun comune e in ciascun ambito territoriale, siano approvati anche ai fini dell'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'art. 3 comma 24 della legge 549/1995;
 - di stabilire che si provveda a rendere disponibili i suddetti dati sul sito istituzionale dell'ente, nonché alla loro trasmissione al Catasto regionale rifiuti;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

1. Finalità e ambito di applicazione

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune della Regione Piemonte in coerenza con le linee guida nazionali individuate dal DM 26 maggio 2016 in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015 per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.

Le modalità di calcolo e le indicazioni qui di seguito contenute **devono essere applicate ai rifiuti urbani ed assimilati prodotti dal 1° gennaio 2017**.

I dati dovranno essere trasmessi o messi a disposizione dai Comuni o loro forme associative individuate dalla normativa regionale di settore, all'Osservatorio Regionale Rifiuti attraverso l'applicativo regionale attualmente in uso raggiungibile sul portale "Sistemapiemonte", o tramite altri sistemi informatizzati eventualmente individuati dalla Regione in collaborazione con Arpa.

2. Quadro normativo di riferimento

Si richiamano i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 183 del decreto legislativo n. 152/2006 relativo alle definizioni;
- Art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 relativo alla classificazione dei rifiuti;
- Art. 205, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006: obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:
 - almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
 - almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
 - almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012;
- Art. 32, comma 2 della legge n. 221/2015: "l'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- Art. 205 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006: è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata;
- Art. 205, comma 3 bis e ter del decreto legislativo n. 152/2006 (come modificato dall'art. 32, comma 1 lett. c) della legge n. 221/2015): modulazione del tributo di cui all'art. 3, comma 24 della legge 549/95, in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;
- Decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ed alle tipologie di rifiuti che possono essere ivi conferiti;
- Decreto 26 maggio 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo alle "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

- o Decreto 29 dicembre 2016 n. 266 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo a criteri operativi e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici;

3. La raccolta differenziata: indirizzi metodologici generali

Viene di seguito descritto il metodo da utilizzare per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale dei rifiuti urbani.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

- essere classificati come **rifiuti urbani**, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all'allegato della Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, **o come rifiuti speciali assimilati agli urbani** in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) d.lgs. n. 152/2006.

Sono da considerarsi non solo i quantitativi di rifiuti speciali assimilati agli urbani gestiti dal servizio pubblico di raccolta ma anche i quantitativi di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero senza conferirli al servizio pubblico di raccolta. La documentazione necessaria ad attestare i quantitativi di rifiuti assimilati avviati a recupero dal produttore è conservata agli atti del comune o delle forme associative di comuni individuate dalla normativa regionale di settore, ai fini di un eventuale controllo. Tale documentazione è costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del produttore dei rifiuti contenente il dettaglio dei quantitativi di rifiuti assimilati avviati a recupero, la loro destinazione e l'operazione di recupero a cui sono stati sottoposti.

- **essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani** e raggruppati nelle frazioni di cui al successivo elenco, **per essere avviati prioritariamente a recupero di materia.**

In particolare, ai fini del calcolo dell'ammontare di **rifiuti raccolti in modo differenziato** $\sum RD_i$, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni:

- a. Vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
- b. Multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore: si tratta, ad esempio, delle raccolte congiunte degli imballaggi in vetro e metalli, degli imballaggi in plastica e metalli. Tali quantitativi sono da considerarsi al lordo degli scarti di trattamento;
- c. Ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero; tali quantitativi sono da considerarsi al lordo degli scarti di trattamento. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di recupero, tali quantità devono essere escluse dal computo della raccolta differenziata e sommate ai rifiuti urbani indifferenziati;
- d. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed avviati

- a trattamento adeguato; tali quantitativi sono da considerarsi al lordo degli scarti di trattamento;
- e. Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - f. Rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori contaminati o con residui di sostanze pericolose, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;
 - g. Rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;
 - h. Rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di recupero, tali quantità devono essere escluse dal computo della raccolta differenziata e sommate ai rifiuti urbani indifferenziati. La documentazione necessaria ad attestare i quantitativi di rifiuti da spazzamento stradale avviati a recupero – costituita da una dichiarazione contenente i quantitativi di rifiuti avviati a recupero, la loro destinazione e l'operazione di recupero a cui sono stati sottoposti - è conservata agli atti del comune o delle forme associative di comuni individuate dalla normativa regionale di settore, ai fini di un eventuale controllo.
 - i. Altre tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato I del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 «*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto all'art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*» che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta. Relativamente ai quantitativi massimi pro capite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali o sovracomunali;
 - j. Rifiuti da costruzione e demolizione (rifiuti da C&D): sono da considerarsi i rifiuti individuati con i codici EER 170107 e 170904 solo se conferiti ai centri di raccolta e provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore di civile abitazione per un quantitativo massimo di 15 kg pro capite all'anno; i valori eccedenti tale quantitativo pro capite non concorrono alla determinazione dell'ammontare dei rifiuti raccolti in modo differenziato $\sum RDi$ più avanti specificato né alla produzione totale di rifiuti
 - k. Rifiuti organici sottoposti a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5.

Nell'ammontare del **rifiuto urbano indifferenziato** prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti indifferenziati (200301);
- ingombranti avviati a smaltimento (200307);
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento (200303);
- altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti (200399).

Sono considerate frazioni neutre:

- i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua in quanto, se annoverati, penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica;
- i rifiuti urbani derivanti da eventi calamitosi dei quali è stata tenuta apposita documentazione di tracciabilità, per i comuni individuati da apposito provvedimento di Giunta regionale e limitatamente ai quantitativi conferiti dai comuni stessi;
- i rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sulla base di quanto previsto dal d.p.r. 254/03;
- rifiuti a cui sono attribuiti codici EER non inseriti nella tabella 1.

Al computo della percentuale di raccolta differenziata non sono applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale di raccolta differenziata è calcolata come rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi totali di rifiuti urbani prodotti.

I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali in materia di rifiuti o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico e scientifico.

La responsabilità dei dati trasmessi attraverso il sistema di rilevamento dati regionale è dei comuni o delle forme associative di comuni individuate dalla normativa regionale di settore.

All'Osservatorio Regionale Rifiuti compete la validazione dei dati raccolti. A tale fine verranno effettuate, anche in collaborazione con ARPA, le Province e la Città Metropolitana di Torino sulla base delle competenze attribuite dalla normativa di settore, verifiche e analisi statistiche sulle serie storiche delle principali frazioni di rifiuti raccolti, in presenza di anomalie verranno richiesti chiarimenti. Eventuali modifiche dei dati trasmessi verranno effettuate dall'Ente che ha inviato i dati dopo autorizzazione da parte dell'Osservatorio regionale. Qualora a fronte di ulteriori valutazioni, fosse necessario modificare il dato trasmesso, gli uffici regionali provvederanno alla variazione evidenziando le modifiche apportate e segnalando come fonte del dato "comune con modifiche".

4. Il Metodo di calcolo della raccolta differenziata

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD %), utilizzando i criteri sopra descritti, è pertanto la seguente:

$$RD(\%) = \frac{\sum_i RD_i}{(\sum_i RD_i) + RU_{ind}} \times 100$$

dove

$\sum RDi$: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

RU_{ind}: rifiuti urbani indifferenziati

5. Il computo del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità

Per “compostaggio domestico” si intende quanto definito dall’art. 183, comma 1 lett. e) del d.lgs. 152/06 come “autocompostaggio”, ovvero compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Per “compostaggio di prossimità” si intende il trattamento di compostaggio disciplinato dall’art 214, comma 7bis d.lgs. n. 152/2006; per “compostaggio di comunità” si intende quanto definito dall’art 183, comma 1 lett. qq bis d.lgs. n. 152/2006, ovvero compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

I rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità possono essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata qualora i Comuni ne disciplinino con proprio atto le attività ed in particolare :

- a) sia istituito un “Elenco dei compostatori” (cd. Albo Compostatori) per individuare le utenze domestiche e non domestiche coinvolte, le modalità di effettuazione delle operazioni di compostaggio domestico, di prossimità e di comunità e le volumetrie utilizzate;
- b) l’utente si impegni a compostare i propri rifiuti organici ed a consentire verifiche e controlli che l’amministrazione comunale effettuerà sull’attività di compostaggio;
- c) sia prevista una riduzione sul tributo comunale relativo ai rifiuti alle utenze iscritte all’Albo compostatori;
- d) siano previste verifiche e controlli sulle attività di compostaggio;
- e) siano previste attività formative delle utenze iscritte all’albo compostatori.

Di seguito si specificano i contenuti minimi dell’Albo compostatori:

- tipologia di utenza (domestica o non domestica);
- numero di componenti dell’utenza domestica;
- tipologia di compostaggio: domestico, di comunità o di prossimità;
- modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, ecc);
- volume della compostiera (m³);
- data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
- stima del quantitativo gestito attraverso il compostaggio domestico sulla base di controlli in loco (solo per utenze non domestiche);
- verifica della formazione dell’utenza all’autocompostaggio (SI/NO).

É possibile condurre il compostaggio domestico attraverso l’utilizzo di tecniche alternative alla compostiera quali, a puro titolo di esempio, il compostaggio in fossa o in cumulo.

Il regolamento comunale relativo al compostaggio domestico, unitamente all'Albo compostatori, dovrà essere reso disponibile ai fini di un eventuale controllo.

Il quantitativo in peso di rifiuto organico sottoposto a compostaggio domestico da computare nel calcolo della raccolta differenziata è dato dal risultato della seguente formula:

$$PC = \sum V_{ci} * ps * 2$$

dove

PC = peso del compostaggio (kg)

ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m³;

$\sum V_{ci}$ = volume totale delle compostiere individuate dal comune (m³) (cioè relative alle utenze iscritte nell'albo compostatori comunale per più di sei mesi nell'anno di riferimento e comprensive delle volumetrie utilizzate per il compostaggio condotto attraverso metodi alternativi alla compostiera).

2 = numero di svuotamenti annui

Il valore stimato con la suddetta formula non potrà comunque superare il valore di 120 kg/abitante anno con riferimento alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico e di prossimità e che risultano iscritte all'Albo compostatori.

Nel caso di utilizzo di modalità di compostaggio alternative alla compostiera viene attribuita una volumetria standard pari a 0,3 m³/utenza, sia che si tratti di compostaggio domestico che di prossimità.

I quantitativi avviati a compostaggio domestico da parte delle utenze non domestiche, in assenza di una quantificazione puntuale effettuata attraverso sopralluoghi in loco, vengono stimati con la stessa metodologia delle utenze domestiche attribuendo una volumetria standard di 0,3 m³/utenza.

Per il primo anno di applicazione (ossia per i rifiuti prodotti dal 1 gennaio 2017), il volume totale delle compostiere ($\sum V_{ci}$) registrate dal comune nell'albo compostatori, comprensive delle volumetrie utilizzate per il compostaggio attraverso metodi alternativi, se non disponibile, può essere stimato applicando la volumetria standard pari a 0,3 m³/utenza domestica e non domestica.

La quantificazione del rifiuto organico sottoposto a compostaggio di comunità da computare nel calcolo della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo quanto disposto dal D.M. 266/2016, ossia:

- per il compostaggio di comunità effettuato con apparecchiature di tipo statico per quantità inferiori a 1 tonnellata/anno o con apparecchiature di tipo elettromeccanico di piccola taglia (T1, ovvero inferiori ai 10 tonnellate di rifiuto trattato nell'anno) tramite una stima effettuata moltiplicando il numero di componenti delle utenze domestiche conferenti ed iscritte all'Albo compostatori per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali da parte delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di rifiuto organico, tale valore è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

- per il compostaggio di comunità effettuato con apparecchiature di tipo elettromeccanico di taglia media o grande (rispettivamente T2 inferiore a 60 tonnellate/anno; T3 inferiore a 130 tonnellate/anno) è conteggiato il quantitativo di rifiuti conferiti comunicato dal conduttore dell'apparecchiatura, entro il 31 gennaio di ogni anno, al comune territorialmente competente.

TABELLA 1: elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	E.E.R.
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)	RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti dei mercati	200302
		Rifiuti biodegradabili (da manutenzione di parchi e giardini)	200201
		Rifiuti organici sottoposti a compostaggio domestico	200108 200201
		Rifiuti organici sottoposti a compostaggio di comunità e di prossimità	200108 200201
	CARTA E CARTONI	Carta e cartone	200101
		Imballaggi in carta e cartone	150101
	PLASTICA	Plastica	200139
		Imballaggi in plastica	150102
	LEGNO	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
		Imballaggi in legno	150103
		Legno contenente sostanze pericolose	200137*
	METALLO	Metallo	200140
		Imballaggi metallici	150104
	IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
	MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
	VETRO	Vetro	200102
		Imballaggi in vetro	150107
	TESSILI	Abbigliamento	200110
		Imballaggi in materia tessile	150109
		Prodotti tessili	200111
	CONTENITORI DI SOSTANZE PERICOLOSE	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti	150111*

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	E.E.R.
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)	TONER	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	160216
		Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
		Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
	RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123 e 200135	200136
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
		Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	160210*
		Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
		Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	160212*
		Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	160213*
		Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti avviati a recupero	200307
	OLI	Oli e grassi commestibili	200125
		Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
	SOLVENTI	Solventi	200113*
	ACIDI	Acidi	200114*
	SOSTANZE ALCALINE	Sostanze alcaline	200115*
PRODOTTI FOTOCHIMICI	Prodotti fotochimici	200117*	
PESTICIDI	Pesticidi	200119*	

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	E.E.R.
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)	DETERGENTI	Detergenti, contenenti sostanze pericolose	200129*
		Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
	FARMACI	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	200132
		Medicinali citotossici e citostatici	200131*
	BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603*, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
		Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
	RIFIUTI DA C&D	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170107
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904
	ALTRI RIFIUTI	Residui della pulizia stradale avviati a recupero	200303
		Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	160103
		Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (e ciminiera) solo se conferiti da utenze domestiche	200141
		Terra e roccia	200202
		Altri rifiuti non biodegradabili	200203
		Filtri dell'olio	160107*
		Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
		Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico, contenenti sostanze pericolose	160504*
		Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160505
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU ind)	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani non differenziati	200301
		Residui della pulizia stradale avviati a smaltimento	200303
		Rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399
	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti avviati allo smaltimento	200307